



n° [redacted] /2017 RG mod. 21  
n° [redacted] /2017 RG GIP



# TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## Decreto di archiviazione - artt. 409 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Lucia Anna Altamura,  
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di [redacted]  
in atti generalizzato, in relazione ai reati allo stesso ascritti, assegnato alla scrivente in data 13.06.2018,  
a seguito di tramutamento del precedente titolare ad altro ruolo, pervenuto alla propria attenzione in  
data odierna,  
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero;  
ritenuto che la richiesta formulata dall'Ufficio di Procura vada condivisa, facendo parte integrante del  
presente provvedimento, per le ragioni nella stessa distintamente considerate, alla luce degli atti  
presenti nel fascicolo di indagine, nonché alla luce della documentazione prodotta dalla difesa  
dell'indagato;

P.T.M.

Letti gli artt. 409 e 411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli  
atti al pubblico ministero in sede.

Trani, 18 giugno 2018

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
dott.ssa Lucia Anna Altamura

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Trani, 19 GIU 2018  
Maria ROMANELLI  
Funzionaria Specializzata

PROCURA TRANI  
PERVENUTO IL  
20 GIU 2018

rilasciate n. 1 copia da [redacted]  
X copie conformi [redacted]  
per uso studio  
apposte marche per € 14,62  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. [redacted]

2 copia conforme all'originale  
Trani, il 22 GEN 2019  
Cancelliere



*Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trani*

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 d.lgs. n. 271/1989 ~

*Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Trani*

**Il Pubblico Ministero**

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- 1) [redacted], nato il [redacted] a [redacted] ed ivi residente alla via [redacted] civico [redacted], difeso di fiducia dall'avv. Antonio Maria LA SCALA del Foro di Bari;

per i seguenti reati

- A) **art. 20 comma 1 d.lgs. n. 139/2006**, perché, nella sua qualità di Dirigente del Servizio edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente [redacted] di [redacted], ufficio competente per la manutenzione degli edifici scolastici in carico al predetto ente locale, essendo le scuole di ogni ordine e grado ascrivibili al novero dei "locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica" (art. 16 comma 1 d.lgs. n. 139/2006), posto infatti che le scuole di ogni ordine e grado sono state così classificate al n. 67 dell'Allegato I del d.P.R. n. 151/2011, agendo dunque in violazione dell'art. 16 c. 2 d.lgs. n. 139/2006, nonché dell'art. 3 c.1 e dell'art. 4 c. 1 d.P.R. n. 151/2011, ometteva di attuare le procedure di legge finalizzate ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco e prodromiche all'ottenimento del titolo abilitativo all'esercizio a fini antincendio, il tutto relativamente [redacted] - Succursale di [redacted] con sede sita in [redacted] al corso [redacted] civico [redacted] accertato in [redacted] il 25.11.2016;
- B) **artt. 81 cpv. c.p. e 68 comma 1 lettera b d.lgs. 81/2008, in relazione all'art. 64 comma 1 lettera a d.lgs. n. 81/2008**, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Dirigente del Servizio edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente [redacted], ufficio che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici in carico al predetto ente locale, dunque compreso [redacted] - Succursale di [redacted], con sede sita in [redacted] al corso [redacted] civico [redacted], e quindi nella sua qualità - rispetto al citato [redacted] - di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b d.lgs. n. 81/2008, essendo il dirigente preposto alla manutenzione appunto degli istituti scolastici, al



quale spettano i relativi poteri di gestione, nella spiegata qualità non provvedeva – giusta quanto previsto all'art. 64 comma 1 lettera *a* del citato decreto legislativo – affinché il predetto luogo di lavoro fosse conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 81/2008, e dunque ai requisiti di cui all'allegato IV al medesimo decreto, requisiti violati con riferimento alle previsioni dell'allegato IV appresso elencate:

- violazione del punto 1.3.7, poiché gli infissi, le finestre delle aule, i lucernari e le controsoffittature delle palestre si presentavano in cattivo stato di manutenzione;
- violazione del punto 1.4.9, poiché i pavimenti presentavano irregolarità quali buche, sporgenze e dislivelli che non rendevano il transito delle persone regolare e sicuro, situazione presente anche nelle vie di circolazione esterne lungo il perimetro dell'edificio, senza che dette irregolarità fossero interdette o segnalate;
- violazione del punto 1.5.14.3, poiché al primo piano dell'immobile vi era un tunnel di collegamento tra la zona laboratori e le aule scolastiche che presentava le pareti laterali fornite di muretto con vetrate, con altezza del muro inferiore a novanta centimetri;
- violazione del punto 1.3.6, poiché le vetrate del tunnel da ultimo citato, essendo possibile in caso di contatto il loro sfondamento con caduta nel vuoto, non erano costituite in materiale di sicurezza antisfondamento ed il pericolo di sfondamento non era altresì segnalato;
- violazione del punto 1.3.1.3, poiché diverse aule scolastiche e locali utilizzati dagli studenti presentavano affioramenti di umidità sulle pareti, con particolare riferimento alle aule ed ai locali esposti verso l'esterno dell'edificio;

accertato in [redacted] il 25.11.2016;

**C) art. 68 comma 1 lettera *b* d.lgs. 81/2008, in relazione all'art. 64 comma 1 lettera *c*, d.lgs. n. 81/2008**, perché, quale Dirigente del Servizio edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente [redacted] ufficio che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici in carico al predetto ente locale, dunque compreso [redacted] – Succursale di [redacted] con sede sita [redacted] civico [redacted], e quindi nella sua qualità – rispetto al citato [redacted] – di “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera *b* d.lgs. n. 81/2008, essendo il dirigente preposto alla manutenzione appunto degli istituti scolastici, al quale spettano i relativi poteri di gestione, nella spiegata qualità non provvedeva – giusta quanto previsto all'art. 64 comma 1 lettera *c* del citato decreto legislativo – affinché detti luoghi di lavoro, coi relativi impianti e i dispositivi, venissero sottoposti a regolare manutenzione tecnica ed affinché venissero eliminati, quanto più rapidamente possibile, i rilevati difetti idonei a pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare in quanto l'edificio scolastico presentava la sua parte esterna in cattivo stato di manutenzione, con pregiudizio della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli studenti, essendo in particolare evidenti sulle pareti esterne dell'immobile affioramenti di umidità dal suolo, per giunta con presenza lungo tutto il perimetro esterno di cornicioni pericolanti e parti di travi in cemento armato con distacco di placche di cemento e ferri di armatura ossidati a vista (in corrispondenza dei quali erano visibili distacchi di intonaco e cemento precipitati), ed inoltre in quanto al primo piano vi era la presenza di una scala esterna, utilizzata quale uscita al termine delle lezioni e come uscita di sicurezza, che presentava il pilastro esterno a suo sostegno con evidenti lesioni sul cemento armato e ferri di armatura a vista fortemente ossidati;  
accertato in [redacted] il 25.11.2016;



434

D) art. 87 comma 3 d.lgs. 81/2008, in relazione all'art. 80 comma 3 d.lgs. n. 81/2008, perché, quale Dirigente del Servizio edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente [redacted] ufficio che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici in carico al predetto ente locale, dunque compreso [redacted] - Succursale di [redacted], con sede sita [redacted] civico [redacted] e quindi nella sua qualità - rispetto al citato [redacted] - di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b d.lgs. n. 81/2008, essendo il dirigente preposto alla manutenzione appunto degli istituti scolastici, al quale spettano i relativi poteri di gestione, nella spiegata qualità non provvedeva a mettere in atto procedure di uso, manutenzione e verifica programmata sullo stato di efficienza degli impianti e delle apparecchiature elettriche; accertato in [redacted] il 25.11.2016;

reati di cui è parte lesa:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore, ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e domiciliato presso la sede della medesima Avvocatura.



letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato (coi relativi allegati) e tutte le note di P.G. (coi relativi allegati);

considerato che effettivamente il dott. [redacted] si è prontamente attivato per assicurare che le condizioni dell'Istituto tornassero conformi alla legge;

rilevato peraltro che la grandissima parte delle prescrizioni sono già state ottemperate (il termine per adempiere alle restanti è tuttora pendente) ed è davvero apprezzabile il contegno collaborativo tenuto dall'indagato, assai zelante nel cercare di porre rimedio alle carenze che nel tempo si erano aggravate, anche per la notoria penuria di risorse da parte delle pubbliche amministrazioni;

considerato quindi che non permane alcun effetto dannoso o pericoloso del reato;

rilevato peraltro che, nelle condizioni date, vi sono dubbi financo in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (nel caso di specie, la colpa);

considerato peraltro che, verosimilmente, potrebbe anche verificarsi la causa estintiva del reato di cui all'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 (cionondimeno, il procedimento può essere definito ugualmente alla stregua delle argomentazioni sinora espresse), senza nemmeno considerare che i reati sopra rubricati sarebbero comunque non punibili a cagione della loro particolare tenuità;

ritenuto quindi che la notizia di reato è infondata;

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 d.lgs. n. 271/1989;

2



P.T.M.

chiede che Codesto Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti all'ufficio in intestazione,

manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 14 settembre 2017

IL PUBBLICO MINISTERO  
Giovanni Lucio VAIRA  
Sostituto Procuratore della Repubblica

Rilasciate n. 1 copia di n. 4  
 copie conformi focciotti.  
 copie uso studio  
somme marche per € 11,52



TRIBUNALE DI TRANI

Deposita in Cancelleria

Trani - 3 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marla ROMANELLI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. MADDALENA LONGO

copie conforme all'originale  
Trani, il 22 GEN 2019

Il Cancelliere



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. MADDALENA LONGO